

Associazione PROGETTO G.A.I.A.
Sede: Via Martiri di Belfiore, 34 – 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Codice Fiscale 93153190421

VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI del 29 marzo 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 12,00 presso la sede dell'associazione, situata in Civitanova Marche (MC) alla Via Martiri di Belfiore n.34, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Progetto G.A.I.A., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).
- 2) Variazione della sede dell'Associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Marilungo Filippo e chiama a fungere da Segretaria la Signora Paoloni Maria, che accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo Statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea e che sono presenti n.7 (sette) soci su n.7 (sette), tutti regolarmente iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, del quale si inizia la trattazione ed alla quale nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente prendendo la parola comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci ed espone ai presenti che per le intervenute modifiche normative e fiscali, si rende necessario adeguare lo Statuto associativo al dettato normativo previsto dal "Codice del Terzo Settore" di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, pubblicato nella G.U. n.179 del 2 agosto 2017, Suppl. Ordinario n.43 in vigore dal 3 agosto 2017.

L'assemblea al termine della lettura degli articoli del nuovo testo, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo Statuto associativo e di sostituire integralmente quello attualmente vigente, con il Testo letto e proposto all'Assemblea dal Presidente, composto da n.39 articoli per n.22 facciate, che viene allegato al presente Verbale di assemblea formandone parte integrale e sostanziale.

In merito al punto due posto all'ordine del giorno, il Presidente fa notare che per una migliore organizzazione dell'associazione è opportuno variare la sede da Ancona Via della Ricostruzione n.3 a Civitanova Marche (MC) Via Martiri di Belfiore n.34.

Al termine dopo breve discussione l'assemblea con voto unanime

D E L I B E R A

- di approvare la variazione della sede dell'associazione da Ancona Via della Ricostruzione n.3 a Civitanova Marche (MC) Via Martiri di Belfiore n.34.

A questo punto il Presidente e la Segretaria vengono incaricati di sottoscrivere il presente verbale e l'allegato Statuto. Il Presidente, inoltre, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che, avendo ad oggetto modifiche statutarie di ODV volte ad adeguare il contenuto alle previsioni di cui al D.Lgs. 03/07/2017 n.117 è esente da imposta di registro e da imposte di bollo ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.82 del citato Decreto Legislativo.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Paoloni Maria

Il Presidente

Marilungo Filippo



**Agenzia
Entrate**

*Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Telematici di Macerata
Sportello di Civitanova Marche*

Euro _____ Registrato al n. 803
Euro _____ Mod. 11
Addi 15-04-2024

2° consuntivo


Paola Cystantinidis

Pr. Amministratore del Direttore Provinciale



STATUTO ASSOCIAZIONE "PROGETTO G.A.I.A."

Titolo I - Profili generali

Articolo 1

Denominazione, sede ed emblema

È costituita l'associazione denominata "PROGETTO G.A.I.A. organizzazione di volontariato ETS" (in forma breve, PROGETTO G.A.I.A. ODV) con sede a Civitanova Marche (MC) successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema è costituito dalla lettera "G" che racchiude un cuore con una mano.

Articolo 2

Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione è laica ed apolitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 3

Scopi associativi

L'associazione promuove la cura e l'assistenza sociale, socio-sanitaria e psicologica dei bambini leucemici o affetti da malattie oncoematologiche e oncologiche in generale, nonché l'assistenza globale delle loro famiglie, con attività di solidarietà sociale attraverso un'alleanza terapeutica tra medici, genitori, volontari per garantire le migliori possibilità di cura per i bambini malati e la migliore qualità di vita.

Articolo 4

Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) sensibilizzazione al raggiungimento delle finalità associative, quali organizzazione di convegni e seminari, campagne di informazione e formazione;
- b) accompagnamento e sostegno alle famiglie dei minori oncologici;
- c) sostegno e affiancamento al bambino che ritorna a casa dopo un lungo periodo di degenza;
- d) ascolto, sostegno e assistenza morale ai malati e alle loro famiglie;
- e) assistenza domiciliare, in ospedale e nelle strutture di accoglienza destinate alle famiglie durante il periodo di ricovero del bambino;
- f) raccolta e distribuzione di generi alimentari, vestiario e quant'altro sia necessario per il sostentamento della famiglia del malato oncologico durante la permanenza in ospedale (qualora ce ne sia la necessità);
- g) svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività



sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Articolo 5

Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In

ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Articolo 6

Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione, oltre al pagamento della quota annuale stabilita, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibererà in occasione della prima riunione utile.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Articolo 7

Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

Articolo 8

Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 9

Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1) Per morosità.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha corrisposto la quota associativa.

2) Per decadenza.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

3) Per esclusione.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

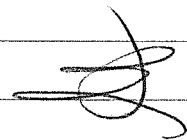
4) Per recesso.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.



Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Articolo 11

Scritture contabili e bilancio



L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato finanziario, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale

delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Esercizio finanziario ed entrate

1) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;



g) da attività di raccolta fondi;

h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

j) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

k) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4.

Articolo 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Articolo 14

Bilancio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 15

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- A. l'Assemblea dei soci;
- B. il Consiglio direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- E. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- F. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16

Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

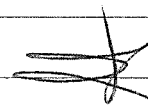
Articolo 17

Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di manifesti murali unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione e sulla stampa locale nonché pubblicazione sui social (Facebook, Instagram, ecc).

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.



Articolo 18

Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.



Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.



Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 19

Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 20

Adempimenti

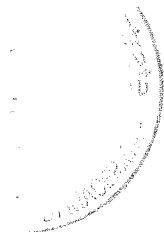
In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 21

Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.



Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Articolo 22

Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 23



	<i>Competenze</i>	
	1) L' assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;	
	c) determina l'importo annuale delle quote associative;	
	d) definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;	
	f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;	
	g) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo fra gli associati;	
	h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;	
	j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;	
	k) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;	
	l) delibera sulle istanze di esclusione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo contestate dall'interessato;	
	m) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;	
	n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	2) L'assemblea straordinaria delibera:	
	a) sulle modifiche dello statuto sociale;	

b) sulla variazione della sede legale;

c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Articolo 24

Consiglio direttivo

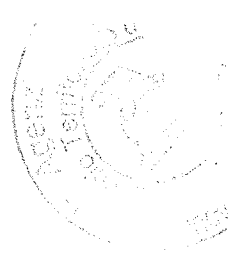
1) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo 19 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2) Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

3) Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4) Le funzioni del segretario, del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5) Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.



6) Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7) L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8) Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 25

Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Articolo 26

Competenze

Il Consiglio direttivo:

a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;

- | | |
|---|--|
| b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; | |
| c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; | |
| d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto; | |
| e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto; | |
| f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio; | |
| g) delibera in merito alle assunzioni di personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; | |
| h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; | |
| i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione. | |

Articolo 27

Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere, nonché con la partecipazione, di volta in volta, del consigliere delegato all'attività oggetto della riunione.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Articolo 28

Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere

24 de
17
178

alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 29

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Articolo 30

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non

soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 31

Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.



Articolo 32

Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.



Articolo 33

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti



fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Articolo 34

Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Articolo 35

Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Salvo modalità stabilite nel Regolamento generale dell'Associazione, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il

consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Articolo 36

Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Articolo 37

Regolamenti

1) Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, degli altri consiglieri eventualmente nominati in relazione a specifici settori di attività e di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2) In relazione agli specifici settori di attività e di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Articolo 38

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le

maggioranze previste dall'art.21 comma 7 dello Statuto

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso comunque possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 39

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.